



Al Ministro del Turismo

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 7, comma 6-*bis*, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

VISTE le circolari n. 2/2008 e n. 3/2017 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, aventi ad oggetto le disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione alle disposizioni recate dal citato art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando una disciplina unitaria in tema di conferimento di incarichi di collaborazione per tutti gli Uffici del Ministero del Turismo;

DECRETA

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. La Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, ricevuta la richiesta dell'Ufficio di Gabinetto o della diversa unità organizzativa presso cui dovrà essere svolto l'incarico (in seguito denominato "struttura interessata"), verifica la sua congruenza con il fabbisogno del Ministero, individuato nei documenti di programmazione, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. La Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane verifica l'oggettiva impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione, attraverso procedure di verifiche interne, e la comunica alla struttura interessata.
3. L'Ufficio di Gabinetto ovvero la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane verifica, ciascuno in relazione alla propria competenza nel caso di specie, la compatibilità della spesa prevista di cui all'art. 6, in relazione alle somme stanziare nei relativi capitoli di bilancio.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. Accertata l'indisponibilità di risorse umane interne ai sensi dell'articolo 2, comma 2, la struttura interessata trasmette alla Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane apposito avviso nel quale sono evidenziati, oltre ai requisiti di cui al comma 3, i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'amministrazione;
 - b) definizione del profilo (Senior o Junior, in base alla qualificazione professionale, alle competenze e alle esperienze richieste) e degli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
 - c) durata dell'incarico, in relazione agli obiettivi o progetti da realizzare;
 - d) eventuale luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;

- e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni dell'attività;
 - f) indicazione della struttura di riferimento.
2. Nel medesimo avviso sono individuati il termine per la presentazione delle istanze corredate dal curriculum e dalla documentazione necessaria, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere cittadini italiani, di uno degli Stati membri dell'Unione europea o extra-UE in possesso della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne e non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - d) di non essere sottoposto a procedimenti penali per quanto a sua conoscenza;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Tale requisito non è necessario se l'attività oggetto dell'incarico debba essere svolta da professionisti iscritti in ordini o albi e negli altri casi previsti dall' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4 ***(Procedura comparativa)***

1. La procedura di selezione degli esperti esterni, ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, è affidata ad una Commissione appositamente costituita.
2. La selezione è effettuata sulla base di una valutazione documentale integrata, eventualmente, da un colloquio.
3. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze professionali e scientifiche già maturate nel settore di attività di riferimento e conseguente grado di conoscenza della normativa e della materia di settore;
 - c) ulteriori elementi legati alla specificità della struttura interessata.
4. A seguito della conclusione dell'attività svolta, a titolo gratuito, dalla Commissione di cui al comma 1, è definita la graduatoria, successivamente approvata con atto del Segretario Generale.
5. Il candidato selezionato sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione entro un congruo termine perentorio decorrente dalla ricezione dell'invito.
6. In base al fabbisogno della struttura interessata espressamente evidenziato, in presenza dell'esigenza di avvalersi di più esperti di cui al comma 1, l'Amministrazione può procedere al conferimento dell'incarico e alla stipula dei contratti anche progressivamente nel tempo sulla base della selezione espletata ai sensi del presente articolo e della graduatoria definita.

7. Nel caso in cui il candidato selezionato non manifesti il proprio interesse ad accettare l'incarico entro il termine di decadenza fissato, lo stesso può essere assegnato al candidato utilmente collocato in graduatoria. La stessa procedura può essere applicata nell'ipotesi in cui il collaboratore incaricato receda anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Art. 5
(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Art. 6
(Conferimento dell'incarico)

1. La formalizzazione dell'incarico avviene mediante stipulazione di apposito contratto nel quale dovranno essere specificati i seguenti elementi e indicazioni di dettaglio:
 - a) tipologia dell'incarico;
 - b) oggetto dell'incarico e attività da svolgere;
 - c) eventuale luogo in cui deve essere svolta l'attività relativa all'incarico conferito;
 - d) durata commisurata all'entità dell'incarico. Eventuali proroghe sono ammesse per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - e) divieto di rinnovo;
 - f) importo del compenso nonché tipologie e modalità di pagamento;
 - g) trattamento fiscale e previdenziale;
 - h) fattispecie legali e contrattuali di sospensione della prestazione, di recesso e di risoluzione del contratto.
2. Il compenso è determinato sulla base dei profili richiesti: per i profili senior, fino a 60.000 euro annui lordi; per i profili junior, fino a 30.000 euro annui lordi. Tale compenso potrà essere maggiorato fino ad un massimo del 50 per cento in presenza di eccezionali competenze professionali o accademiche o di speciale complessità dell'incarico conferito ovvero di particolare intensità dell'impegno profuso.
3. Il contratto viene sottoscritto dal Segretario Generale e dall'incaricato. Il contratto ed il relativo provvedimento di approvazione sono inviati a cura della struttura conferente l'incarico alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f-*bis* della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 7
(Durata del contratto e liquidazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'amministrazione può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto per il tempo

strettamente necessario a completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. La liquidazione del compenso avviene al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. In particolare, può essere prevista una liquidazione periodica trimestrale del compenso nel caso in cui la durata dell'incarico sia superiore a dodici mesi e per la parte riferita al periodo di effettiva durata della prestazione.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Dirigente dell'Ufficio che utilizza la collaborazione verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni; ovvero il contratto può essere, in ogni caso, risolto per inadempienza con provvedimento motivato del Dirigente generale della struttura interessata.
3. Al termine dell'incarico l'interessato ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione una relazione finale sull'attività svolta, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e ai programmi relativi all'attività dell'Amministrazione.
4. In sede di valutazione finale dell'attività svolta e degli obiettivi realizzati anche all'esito della presentazione della relazione di cui al precedente comma 3, l'Amministrazione ha facoltà di dare applicazione alla disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente articolo 6.

Art. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. L'avviso di cui all'articolo 3 e l'atto di approvazione della graduatoria della procedura comparativa sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero del turismo. A tale fine, gli atti ed i provvedimenti sono trasmessi all'Ufficio deputato alla gestione del sito web istituzionale e pubblicati entro i successivi 3 giorni lavorativi.
2. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e a quelli di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

Massimo Garavaglia
